



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

Piazza Dott. C. Baroli, 2 – 28010 Gargallo (NO)

TEL.0322/94115 FAX 0322/953619

mail municipio@comune.gargallo.no.it PEC gargallo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 11/09/2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/02/2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24/04/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Principi generali	3
Articolo 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi	3
Articolo 4 – Fasce di importo e numero di rate	3
Articolo 5 – Parametri di riferimento 2025-2029 e raccordo con norme statali	4
Articolo. 6 – Documentazione della temporanea difficoltà.....	4
Articolo 7 – Fideiussione e garanzie.....	5
Articolo 8- Interessi	5
Articolo 9– Presentazione dell’istanza e istruttoria	5
Articolo 10 - Procedimento	5
Articolo 11 - Provvedimento di concessione o diniego	6
Articolo 12 - Controlli.....	6
Articolo 13 - Conseguenze derivanti dal mancato pagamento di tre rate.....	6
TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI	6
Articolo 14 – Coordinamento con altri regolamenti e definizioni agevolate	6
Articolo 15 - Norme transitorie e finali.....	7
Articolo 16 - Norme di rinvio	7
Articolo 17 - Entrata in vigore	7
Allegato – Istanza di rateizzazione	8

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 796 e 797, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modificazioni.

1. La rateizzazione e la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura tributaria e patrimoniale in genere:
 - Siano essi derivanti da avvisi bonari di pagamento, avvisi di accertamento e liquidazione, ingiunzioni fiscali di cui al RD n. 639/1910 o da analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge o scaturiscano dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso.
 - Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente che a quelle affidate in concessione a terzi.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Codice della Strada).
4. Le suddette disposizioni non si applicano altresì nel caso in cui siano già iniziate le fasi della procedura coattiva di riscossione a mezzo ruolo tramite affidamento dei carichi ad Agenzia Entrate Riscossione o altri agenti nazionali della riscossione per i quali si applicano specifiche disposizioni statali in materia di rateizzazione.
5. Tutte le attività previste dal presente regolamento sono gestite dal Funzionario Responsabile della risorsa di entrata.
6. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.

Articolo 2 - Principi generali

1. Il Comune, nel concedere la dilazione dei pagamenti, ispira la propria attività ai principi di equità, proporzionalità, trasparenza e collaborazione con il contribuente, garantendo al contempo il rispetto degli equilibri di bilancio.
2. La rateizzazione costituisce un beneficio concesso al debitore che versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, e non un diritto automatico; essa è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito previsti.

Articolo 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Possono beneficiare del pagamento rateale e/o della dilazione del debito:
 - a) Le persone fisiche;
 - b) imprese individuali, società di persone e di capitali;
 - c) enti non commerciali ed altri soggetti tenuti al pagamento delle entrate comunali.

Articolo 4 – Fasce di importo e numero di rate

1. In conformità ai principi di cui all'art. 1, comma 796, L. 160/2019, il numero massimo di rate mensili concedibili è determinato in funzione dell'ammontare complessivo del debito verso il Comune, secondo le seguenti fasce, fatte salve condizioni più favorevoli previste dalla legge:

Fascia di debito complessivo	Numero massimo di rate mensili
Fino a 100,00 €	Nessuna rateizzazione
Da 100,01 a 500,00 €	Fino a 4 rate
Da 500,01 a 3.000,00 €	Da 5 a 12 rate
Da 3.000,01 a 6.000,00 €	Da 13 a 24 rate
Da 6.000,01 a 20.000,00 €	Da 25 a 36 rate
Oltre 20.000,00 €	Fino a 72 rate

2. La durata minima della dilazione per debiti superiori a 6.000,00 € non può essere inferiore a 36 rate mensili, salvo richiesta del contribuente per una durata più breve.
3. Ogni rata non può essere inferiore a 50,00 euro, salvo arrotondamenti necessari per chiudere l'importo complessivo.

Articolo 5 – Parametri di riferimento 2025-2029 e raccordo con norme statali

1. Nella definizione delle proprie politiche di dilazione, il Comune recepisce, quale disciplina direttamente applicabile, i limiti di rateizzazione previsti dal D.Lgs. 110/2024 e dal decreto MEF 27 dicembre 2024 per le somme iscritte a ruolo gestite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, adattandoli alle entrate gestite direttamente, con un progressivo incremento del numero massimo di rate nel periodo 2025-2029.
2. Per le rateizzazioni su semplice richiesta (fino a 120.000,00 euro), basate su autodichiarazione di temporanea difficoltà senza ulteriore documentazione, il numero massimo di rate mensili concedibili è fissato come segue:
 - a) per istanze presentate negli anni 2025-2026: fino a 84 rate;
 - b) per istanze presentate negli anni 2027-2028: fino a 96 rate;
 - c) per istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029: fino a 108 rate.
3. Per le rateizzazioni con documentazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, anche per importi fino a 120.000,00 euro, il numero di rate mensili concedibili può arrivare fino a 120 rate, con i seguenti limiti minimi e massimi:
 - a) per istanze presentate negli anni 2025-2026: da 85 a 120 rate;
 - b) per istanze presentate negli anni 2027-2028: da 97 a 120 rate;
 - c) per istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029: da 109 a 120 rate.
4. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si applicano direttamente alle entrate comunali gestite in via ordinaria e coattiva interna, nel rispetto delle fasce di importo e delle soglie minime previste dall'art. 4; in caso di contrasto tra i limiti massimi dell'art. 4 e quelli del presente articolo, prevalgono le disposizioni più favorevoli al contribuente, nel rispetto dei vincoli di legge statale.

Articolo. 6 – Documentazione della temporanea difficoltà

1. Per importi fino a 120.000,00 euro, la rateizzazione può essere concessa:
 - a) su semplice richiesta motivata, corredata da autodichiarazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria, nel rispetto dei limiti di rate previsti dall'art. 5, comma 2;
 - b) con documentazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, quando il richiedente intenda avvalersi dei limiti più ampi di cui all'art. 5, comma 3.
2. Per importi superiori a 120.000,00 euro, la concessione della rateizzazione è sempre subordinata alla produzione di idonea documentazione attestante la situazione di difficoltà, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a) per società e imprese: ultimo bilancio approvato o situazione economico-patrimoniale

- aggiornata, prospetti dei flussi di cassa attesi, piano di rientro proposto;
- b) per enti non commerciali: ultimo rendiconto gestionale approvato e proiezioni finanziarie;
- c) per persone fisiche: attestazione ISEE aggiornata e documentazione della situazione reddituale (C.U., modello 730 o Redditi PF, altri redditi) e patrimoniale.
3. La Giunta comunale può adottare linee guida o schemi di check-list per la valutazione delle richieste, ai soli fini istruttori, senza modificare i limiti di importo e di durata fissati dal presente regolamento, assicurando coerenza con i parametri ministeriali in materia di rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo.

Articolo 7 – Fideiussione e garanzie

1. Per debiti complessivi fino a 20.000,00 euro la rateizzazione è concessa senza obbligo di garanzie fideiussorie, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Per debiti complessivi superiori a 20.000,00 euro, il Comune può subordinare la concessione della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), in particolare quando:
 - a) siano richieste durate superiori a 60 rate mensili; oppure
 - b) emergano specifici profili di rischio in sede istruttoria (pregresse inadempienze, procedure esecutive in corso, ecc.).
3. La fideiussione, quando richiesta, deve:
 - a) essere rilasciata da banca, impresa di assicurazione o intermediario abilitato;
 - b) avere durata almeno pari al periodo di rateizzazione, aumentato di 12 mesi;
 - c) prevedere espressamente l'escutibilità a prima richiesta del Comune.

Articolo 8- Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e/o dilazionato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti, unitamente all'importo rateizzato e/o dilazionato, alle scadenze stabilite.

Articolo 9– Presentazione dell'istanza e istruttoria

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata:
 - a) tramite l'apposita modulistica predisposta dal Comune;
 - b) mediante PEC, raccomandata A/R o consegna allo sportello;
 - c) di norma prima dell'avvio delle procedure esecutive, salvo diversa previsione nei singoli atti di riscossione.
2. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) l'indicazione degli atti e degli importi per i quali si chiede la dilazione;
 - c) il numero di rate richiesto;
 - d) la motivazione della temporanea difficoltà;
 - e) la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6, ove dovuta;
 - f) la firma dell'istante.

Articolo 10 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento in accordo con il Responsabile dell'Entrata valutando la situazione complessiva del contribuente e l'indice Istat della soglia di povertà e, se necessario, il parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Il responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o dilazione del debito.

Articolo 11 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il funzionario responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
3. Il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione di pagamento deve essere firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni e con le modalità contenute nel medesimo provvedimento.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante pec o notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il funzionario responsabile del procedimento di cui all'art. 1, commi 5 e 6, trasmette all'ufficio ragioneria copia dell'atto di rateizzazione concessa per i provvedimenti di competenza.

Articolo 12 - Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 403/98.

Articolo 13 - Conseguenze derivanti dal mancato pagamento di tre rate

1. In caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza è possibile regolarizzare la posizione mediante il versamento in ravvedimento entro la scadenza della rata successiva.
2. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:
 - Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - Il carico non può più essere rateizzato.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Coordinamento con altri regolamenti e definizioni agevolate

1. Il presente regolamento si coordina con il Regolamento generale delle entrate e con il Regolamento sugli istituti deflattivi del contenzioso del Comune di Gargallo; in caso di contrasto su aspetti specifici della rateizzazione, prevale il presente regolamento.
2. Qualora la normativa statale introduca definizioni agevolate straordinarie (es. rottamazioni, "tregue fiscali", definizione agevolata entrate locali) e la Giunta intenda avvalersene, il Comune adotterà apposito regolamento di attuazione, che potrà prevedere condizioni particolari di pagamento (anche rateale) in deroga alle disposizioni del presente schema, nei soli limiti consentiti dalla legge.

Articolo 15 - Norme transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari e deliberative previgenti.

Articolo 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della L. 160/2019, del D.Lgs. 110/2024, del decreto MEF 27 dicembre 2024 e delle altre norme nazionali in materia di rateizzazione delle entrate degli enti locali, in quanto compatibili.
2. Vengono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e si applica alle istanze presentate successivamente a tale data.



AL COMUNE DI GARGALLO

Istanza di rateizzazione e/o sospensione

Il/la sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____

nato/a il _____ a _____

C.F. _____, residente in _____

via _____ n. _____ tel _____

mail _____ mail pec _____

☐ in proprio

☐ in qualità di legale rappresentante della ditta:

ragione sociale: _____

con sede in _____ via _____

C.F. / P.I.: _____ mail pec _____

PREMESSO CHE

- gli sono stati notificati i seguenti atti relativi ad entrate comunali (tributarie / extratributarie):
 - Tipo atto: _____ n. _____ del _____, importo € _____
 - Tipo atto: _____ n. _____ del _____, importo € _____
 - Tipo atto: _____ n. _____ del _____, importo € _____
- l'importo complessivo dovuto al Comune di Gargallo (NO) alla data della presente istanza è pari a € _____ (di cui capitale € _____, sanzioni € _____, interessi € _____);

CHIEDE

ai sensi del Regolamento comunale per la dilazione e rateizzazione dei pagamenti delle entrate, la rateizzazione del suddetto importo complessivo di € _____ nelle seguenti modalità:

- numero di rate mensili richieste: n. _____

- (in ogni caso non superiore ai limiti previsti dal Regolamento);

DICHIARA

1. di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria, tale da non consentire il pagamento in un'unica soluzione
2. di essere a conoscenza che la concessione della rateizzazione costituisce un beneficio discrezionale del Comune e che l'Ufficio potrà concedere un numero di rate inferiore a quello richiesto, nel rispetto dei limiti regolamentari;
3. di essere a conoscenza che sulle somme rateizzate saranno applicati interessi di dilazione nella sola misura del tasso legale vigente;
4. di essere a conoscenza che il mancato pagamento di tre rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio e l'immediata esigibilità del residuo, con attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
5. di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Allega alla presente:

- a) copia fotostatica documento d'identità del soggetto firmatario
b) per le sole istanze di importi superiori a € 120.000,00 (a seconda del soggetto):

Per società / imprese:

- copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero situazione economico-patrimoniale aggiornata;
- prospetto dei flussi di cassa attesi per i prossimi 12/24 mesi;
- sintetico piano di rientro proposto con indicazione di eventuali misure di risanamento;

Per enti non commerciali:

- ultimo rendiconto gestionale approvato;
- breve relazione sulla situazione finanziaria e prospettive di equilibrio;

Per persone fisiche:

- attestazione ISEE aggiornata;
- documentazione reddituale (C.U., modello 730 o Redditi PF, altri redditi) e patrimoniale rilevante.

Lo scrivente dichiara di essere consapevole che la presentazione di tale istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Data

Firma _____

~~~~~

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati conferiti con la presente istanza saranno trattati dal Comune di Gargallo (NO), in qualità di titolare, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle entrate e alla valutazione della richiesta di rateizzazione, con modalità cartacee e informatiche. L'interessato potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento rivolgendosi all'Ufficio Tributi / Entrate del Comune di Gargallo (NO).